

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno Rato il presente Trattato.

Fatto a Roma il giorno ventisette del mese di febbraio dell'anno duemiladue in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER LA REPUBBLICA  
ITALIANA



PER LA REPUBBLICA DEL  
CILE



PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE DEL 27 FEBBRAIO 2002

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile, di seguito denominate «le Parti»,

desiderando regolamentare l'applicazione del Trattato di estradizione sottoscritto tra le due Repubbliche a Roma il 27 febbraio 2002 in relazione alle sentenze pronunciate in contumacia;

considerando che le riforme introdotte nella legislazione penale dei rispettivi Paesi con riferimento alle sentenze di condanna pronunciate in contumacia sono conformi alle garanzie del giusto processo ed ai parametri internazionali in materia di diritti umani;

concludono il presente Protocollo addizionale di cooperazione in materia di estradizione, stabilendo quanto segue:

Articolo 1

Quando una Parte richieda all'altra l'extradizione di una persona condannata in contumacia, l'extradizione è concessa se la Parte richiedente dimostra che il proprio ordinamento prevede istituti idonei che assicurino, alla persona condannata in contumacia di cui si richiede l'extradizione, il diritto alla impugnazione della sentenza di condanna o il diritto ad un nuovo processo, se risulta che l'extradando non ha avuto effettiva conoscenza del processo.

Articolo 2

Il presente Protocollo Addizionale entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica si applicherà anche alle richieste di estradizioni ancora pendenti.

Il presente Protocollo Addizionale rimarrà in vigore finché lo sarà il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sottoscritto a Roma il 27 febbraio 2002.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Santiago il giorno quattro del mese di ottobre dell'anno 2012 in due originali, ciascuno nelle lingue italiano e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DEL CILE




ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, di seguito denominati Parti Contraenti,

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, sociali, commerciali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi Stati;

Convinti che la lotta contro le infrazioni doganali potrebbe essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Considerando che è importante assicurare l'esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle relative al rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Tenuto conto degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I  
Definizioni  
Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per:

a) «legislazione doganale», l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari relative all'importazione, esportazione e transito delle merci o qualsiasi altra procedura doganale sotto cui le merci possono essere collocate, siano esse relative ai dazi doganali, alle imposte, tasse o tributi imposti dalle Autorità doganali, o alle misure di divieto, restrizione e controllo o alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

